

## VOUCHER BABY SITTING – ASILI NIDO

<p><b>NORMATIVA</b></p>	<p>L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Il beneficio introdotto inizialmente in via sperimentale per il triennio 2013/2015, è riconosciuto anche per il biennio 2017 2018, nei limiti delle risorse economiche indicate nell'art.1, comma 356 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. legge di bilancio 2017).</p>
<p><b>SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA</b></p>	<p>Possono accedere al beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di datori di lavoro privati;</li> <li>• le lavoratrici iscritte alla gestione separata che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio;</li> <li>• le madri lavoratrici autonome;</li> <li>• sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese.</li> </ul> <p>Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti richiesti.</p>
<p><b>SOGGETTI NON AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b></p>	<p>Non sono ammesse alla presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale (es: le lavoratrici domestiche, a domicilio, disoccupate);</li> <li>• le lavoratrici in fase di gestazione;</li> <li>• le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;</li> <li>• le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati.</li> </ul>

AGGIORNAMENTO SCHEDA FEBBRAIO 2017 –

FONTE INFORMATIVA [https://www.inps.it/docallegati/AsteGareEFornitori/avvisi/Documents/Voucher%20-%20Asili%20nido/Istruzioni\\_presentazione\\_domanda\\_per\\_Lav\\_DIPENDENTI\\_2017-2018.pdf](https://www.inps.it/docallegati/AsteGareEFornitori/avvisi/Documents/Voucher%20-%20Asili%20nido/Istruzioni_presentazione_domanda_per_Lav_DIPENDENTI_2017-2018.pdf)

	<p>Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo richiesto, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.</p>
<p><b>MISURA E DURATA DEL BENEFICIO</b></p>	<p>Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;</li> <li>2. voucher per l'acquisto di servizi di babysitting.</li> </ol> <p>L'importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, <b>in alternativa alla fruizione del congedo parentale</b>, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.</p> <p>Le lavoratrici part time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.</p>
<p><b>MODALITA' DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO</b></p>	<p><b>Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati</b> viene erogato attraverso <b>pagamento diretto alla struttura scolastica</b> prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, e <b>fino a concorrenza dell'importo di 600 euro mensili</b>, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice. Detto contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l'infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell'elenco, formato sulla base delle iscrizioni effettuate delle strutture stesse, pubblicato sul sito web istituzionale (<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>), affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.</p> <p><b>Il contributo per il servizio di baby sitting</b> verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro. I voucher (o buoni lavoro) sono corrisposti esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni di cui alla circolare n. 75 del 6 maggio 2016, contenente altresì le indicazioni relative alle fasi da seguire nella procedura per l'utilizzo telematico dei buoni lavoro. In ogni caso le madri dovranno procedere all'appropriazione telematica dei voucher entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Il superamento di detto termine si intende come rinuncia al beneficio. L'appropriazione, entro il termine di 120 giorni sopra indicato, di solo una parte dei voucher, comporterà l'automatica</p>

	rinuncia alla restante parte.
<b>LA DOMANDA</b>	<p>La domanda va presentata all'INPS esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attraverso il canale WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto. Il servizio d'invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia è disponibile nel portale Internet dell'Istituto (<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>) attraverso il seguente percorso: <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> &gt; Servizi per il cittadino &gt; Autenticazione con PIN &gt; Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito &gt; Voucher o contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia;</li> <li>• tramite patronato.</li> </ul> <p>Il PIN con cui viene effettuata l'autenticazione al servizio deve essere di tipo "dispositivo". Si precisa dunque che, ai fini della presentazione della domanda, il richiedente dovrà munirsi in tempo utile del PIN "dispositivo" (per le modalità di richiesta e rilascio del PIN "dispositivo" si rinvia alle disposizioni contenute sul sito web dell'Istituto). Le lavoratrici madri che siano già in possesso di un PIN rilasciato dall'INPS, sono tenute preventivamente a verificare la natura e la validità dello stesso. Le domande pervenute mediante canali telematici di trasmissione (es: PEC o e-mail) diversi da quelli sopra indicati, non saranno prese in considerazione. L'INPS provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che abbiano prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.</p>
<b>TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni, di cui all'art.1, comma 356 della legge 11 dicembre 2016, n.232(c.d. legge di bilancio 2017).
<b>RINUNCIA DEL BENEFICIO</b>	<p>La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, esclusivamente via web, nel portale Internet dell'Istituto (<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>) attraverso il seguente percorso: Home page &gt; Servizi per il cittadino &gt; Autenticazione con PIN &gt; Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito &gt; Voucher o contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia.</p> <p>In caso la rinuncia avvenga successivamente all'appropriazione dei voucher, i voucher non ancora utilizzati potranno essere restituiti secondo le modalità indicate al punto 3 della circolare 75/2016. Considerato che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili intere, la rinuncia parziale dovrà essere per uno o più mesi e non per frazioni di esso.</p>